



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DI SICUREZZA E I DIRITTI UMANI N. 2/2026

MISTIFICAZIONI DEL REALE E AMBIGUITÀ GIURIDICA NELLA RECENTE PRASSI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA SULLA CRISI IRANIANA E LO STRETTO DI HORMUZ

1. *Aspetti introduttivi*

L'11 marzo 2026 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, con 13 voti favorevoli e le astensioni di Cina e Russia, la [risoluzione 2817 \(2026\)](#) che interviene nella delicata questione della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, iniziata il 28 febbraio scorso.

Presentata dal Bahrain a nome degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, la risoluzione in parola, che sarà oggetto di analisi approfondita nel prossimo paragrafo, contiene disposizioni volte sia a condannare le azioni militari iraniane a danno dei Paesi limitrofi, sia a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Benché la risoluzione sia stata adottata con un relativo consenso, il dibattito successivo all'adozione della delibera ha rivelato posizioni giuridiche piuttosto divergenti, che si sono meglio palesate nella più recente riunione consiliare del 7 aprile 2026. In questa occasione, infatti, il Consiglio si è riunito nuovamente per discutere la bozza di [risoluzione S/2026/273](#), un atto finalizzato unicamente a ristabilire la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz. Nello specifico, la bozza, che non è stata adottata per l'apposizione del veto da parte di Russia e Cina, si poneva quale obiettivo ultimo quello di legittimare l'istituzione di una forza internazionale per riaprire (e controllare) lo Stretto che, come è noto, dal 1° marzo 2026 è oggetto di un blocco navale istituito dall'Iran.

Questo intenso dibattito ([S/PV.10112](#), [S/PV.10119](#), [S/PV.10130](#)) che si è sviluppato in seno al Consiglio di sicurezza a partire dal 28 febbraio, rappresenta l'occasione per riflettere sull'effettiva capacità dell'organo dell'ONU di intervenire efficacemente nella crisi iraniana e, più in generale, di svolgere quella funzione primaria che gli conferisce la Carta delle Nazioni Unite ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (art. 24 Carta). Va rammentato, infatti, che nell'architettura giuridica dello Statuto dell'ONU, il Consiglio di sicurezza rappresenta non soltanto il custode indiscusso di quei principi e valori (tra cui il divieto di utilizzare la forza nelle relazioni internazionali) su cui si è fondato il diritto internazionale contemporaneo, ma anche l'organo deputato ad adottare «*effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression*» (art. 1, par. 1, della Carta).

Tuttavia, l'azione finora messa in campo dal Consiglio di sicurezza nella crisi iraniana rivela ben altro, ovvero un organo incapace non soltanto di assumere le misure necessarie

per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, ma anche di discutere in modo franco e deciso sulle questioni reali che minacciano gli equilibri internazionali.

Dall'analisi proposta in questo contributo, infatti, le misure predisposte dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione 2817 (2026) e nella bozza di risoluzione S/2026/273 appaiono fondate su una ricostruzione faziosa e strumentale dei fatti. Tali atti sembrano ampiamente ispirati da interessi politici particolari e non certo dall'intento di proteggere i valori fondamentali dell'ordinamento onusiano e della Comunità internazionale.

A questa realtà distorta che emerge dalle risoluzioni consiliari verrà contrapposta, a conclusione dell'articolo, un'analisi giuridica per quanto più possibile oggettiva, che si pone quale unico fine quello di esaminare i fatti giuridicamente rilevanti alla luce del diritto internazionale applicabile. Più precisamente, ci si interrogherà sulla liceità di alcune condotte iraniane, in particolare sugli attacchi alle basi americane nei Paesi limitrofi e il blocco navale dello Stretto di Hormuz, che sono state prontamente qualificate dal Consiglio di sicurezza quali minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. Gli esiti dell'analisi, tuttavia, ci consentiranno di mettere in discussione l'illiceità di tali condotte che, come si vedrà, potrebbero trovare giustificazione nel diritto internazionale della responsabilità, in particolare nelle esimenti della legittima difesa e delle contromisure.

In ogni caso, questa rivalutazione giuridica delle condotte iraniane non osta alla condanna senza mezzi termini delle gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani commesse dal regime di Teheran nei confronti della popolazione civile prima del 28 febbraio scorso le quali, però, non sono mai state qualificate dal Consiglio quali minacce alla pace *ex art. 39* della Carta.

2. Il contenuto della risoluzione 2817 (2026)

La [risoluzione 2817 \(2026\)](#) del Consiglio di sicurezza rappresenta, ad oggi, l'unico atto adottato dall'organo dell'ONU in relazione alla crisi iraniana. Si compone di una parte preambolare articolata in 8 considerando e di una sezione dispositiva che si sviluppa in 9 paragrafi.

Nel preambolo, il Consiglio tenta di illustrare le circostanze di fatto e di diritto che si pongono alla base della delibera, ma riesce a cogliere soltanto parzialmente la complessità del quadro giuridico in cui si colloca la risoluzione in commento.

L'atto trae origine dalla lettera del Rappresentante del Bahrain del 28 febbraio 2026 indirizzata al Presidente del Consiglio di sicurezza (considerando 1), nella quale gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo lamentano *«the criminal Iranian missile attacks [...] in flagrant violation of national sovereignty»* e, contestualmente, rivendicano *«their full and inherent right to defend themselves under Article 51 of the Charter of the United Nations in response to these flagrant attacks in a manner proportionate to the nature of the aggression and in accordance with international law»*. ([S/2026/108](#)).

Tenendo conto degli attacchi iraniani contro i Paesi limitrofi, il Consiglio di sicurezza, nel secondo considerando della risoluzione 2817 afferma il suo pieno sostegno *«for the territorial integrity, sovereignty and political independence of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Jordan»*. Va notato, come nel caso specifico l'organo dell'ONU abbia omissso qualsiasi riferimento specifico all'integrità territoriale e all'indipendenza politica dell'Iran, sebbene seriamente minacciate dall'uccisione del leader supremo Ali Khamenei e, più ingenerale, dal conflitto con Stati Uniti e Israele. Diversamente da altre circostanze simili, in cui il Consiglio ha preferito espressioni più generiche, ad esempio

affermando di voler tutelare «*the territorial integrity or political independence of any States*» ([risoluzione 552 \(1984\)](#)), nel caso in commento ha adottato un approccio selettivo, procedendo ad una inusuale lunga elencazione dei Paesi le cui integrità territoriale e indipendenza politica sarebbero a rischio.

Nei considerando successivi, il Consiglio ricorda il suo ruolo primario ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (considerando 3), *ex art.* 24 della Carta ONU e richiama espressamente la risoluzione 552 (1984) dove, intervenendo nel conflitto tra Iraq e Iran, ha condannato gli attacchi di Teheran contro le navi commerciali in arrivo e in partenza dai porti del Kuwait e dell'Arabia Saudita (considerando 5). Va notato, peraltro, come in quella risoluzione, il Consiglio, pur chiedendo fermamente la cessazione degli attacchi iraniani contro le navi commerciali, non aveva riconosciuto «*the right of Member States [...] to defend their vessels from attacks and provocations*» (risoluzione 2817 (2026)). Tale diritto, come si vedrà a breve, costituisce un elemento peculiare e controverso della recente prassi consiliare, nonché un aspetto giuridico centrale della risoluzione in esame.

Il preambolo prosegue affermando il diritto di legittima difesa, individuale e collettiva, «*in response to the deplorable armed attacks by the Islamic Republic of Iran*» (considerando 6), per poi criticare gli attacchi iraniani sulle strutture civili «*as well as attacks and threats on merchant and commercial vessels in and near the Strait of Hormuz and at the disruption of maritime security*» (considerando 7).

Al termine della sezione preambolare, il Consiglio evidenzia gli sforzi diplomatici degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo «*to facilitate dialogue between the Islamic Republic of Iran and the international community*» (considerando 8).

Dal contesto giuridico sommariamente delineato nel preambolo che si sostanzia, di fatto, nel richiamo al diritto di legittima difesa dei Paesi del Golfo a tutela della loro integrità territoriale e politica, deriva una parte dispositiva orientata principalmente, se non unicamente, a condannare le azioni militari iraniane a danno dei Paesi circostanti.

Nel primo paragrafo, in modo piuttosto ridondante, il Consiglio reitera il suo pieno sostegno all'integrità territoriale e all'indipendenza politica dei Paesi arabi e «*[c]ondemns in the strongest terms the egregious attacks by the Islamic Republic of Iran against the territories of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Jordan*», determinando che tali attacchi costituiscono una violazione del diritto internazionale, nonché gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionale (paragrafo 2).

Questo accertamento dei presupposti all'azione del Consiglio di sicurezza, *ex art.* 39, indica in modo piuttosto chiaro come la risoluzione in commento sia stata adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta. Quanto affermato trova riscontro non soltanto nella constatazione dell'esistenza di una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, ma anche nelle misure provvisorie che l'organo adotta nei paragrafi successivi, in attuazione dell'art. 40 dello Statuto.

Va notato, tuttavia, come nel caso specifico, l'accertamento assuma dei tratti giuridici piuttosto peculiari; il Consiglio, ad esempio, rileva l'esistenza di una minaccia alla pace non nel preambolo, come generalmente accade, ma nella parte dispositiva della risoluzione evitando, peraltro, qualsiasi riferimento esplicito al Capitolo VII della Carta. È altrettanto inusuale il fatto che l'organo dell'ONU proceda ad un accertamento che si potrebbe definire "multiplo": dapprima, nel paragrafo 2, determina l'esistenza di violazioni del diritto internazionale e di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale, con riferimento specifico agli attacchi iraniani a danno dei Paesi limitrofi, poi, nel paragrafo 8, accerta nuovamente la

fattispecie della minaccia alla pace in relazione, però, al blocco iraniano istituito nello Stretto di Hormuz.

In questa prospettiva, appare interessante notare, altresì, come il Consiglio, riferendosi alle operazioni militari contro i Paesi del Golfo, proceda ad una duplice qualificazione. Tali attacchi, infatti, non soltanto integrano il concetto di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale ma costituiscono, altresì, delle violazioni del diritto internazionale. Rilevando espressamente «*a breach of international law*» (par. 2) – rilevazione, peraltro, che appare più giuridica che politica – il Consiglio riporta alla mente un concetto ben noto del diritto onusiano e della prassi consiliare: la violazione della pace, generalmente utilizzato dall'organo in circostanze di conflitto armato (v. ad esempio: [risoluzione 82/1950](#); [risoluzione 660/1990](#)). Ricollegando, neppure troppo celatamente, gli attacchi iraniani al concetto di violazione della pace, dunque, il Consiglio sembra volerne evidenziare la gravità, distinguendoli da altre condotte (come quelle volte ad ostacolare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz) che nell'ottica dei proponenti appaiono meno gravi.

Nei paragrafi successivi, il Consiglio «*[f]urther condemns*» le azioni militari iraniane contro civili e contro strutture civili (paragrafo 3) e per questa ragione, agendo in attuazione dell'art. 40 della Carta, chiede l'immediata cessazione di tali attacchi (paragrafo 4) e di ogni genere di provocazione a danno degli Stati vicini (paragrafo 5).

Particolarmente interessante il paragrafo 7 della risoluzione, dove il Consiglio di sicurezza non si limita a riaffermare la libertà di navigazione delle navi commerciali, in accordo con il diritto internazionale, ma prende anche atto (“*takes note*”) del diritto degli Stati membri di difendere le loro imbarcazioni da attacchi e provocazioni, specialmente se minano i diritti di navigazione. Non è chiaro, peraltro, se tale diritto, che costituisce una novità della recente prassi del Consiglio ([risoluzione 2722 \(2024\)](#), [risoluzione 2817 \(2026\)](#) e [S/2026/273](#)), sia da considerarsi una semplice espressione del diritto di legittima difesa *ex art.* 51 della Carta ONU, oppure un istituto autonomo del diritto internazionale, i cui limiti e fondamento giuridico restano tuttavia ignoti (sul punto, v. in questo osservatorio L. ZUCCARI, *Il diritto degli Stati di difendere le proprie navi mercantili tra la risoluzione 2722 (2024) del Consiglio di sicurezza e il diritto internazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 3/2024, p. 506 ss.). A questo proposito, va rammentato che il rappresentante russo nel Consiglio di sicurezza, già in occasione dell'adozione della risoluzione 2722 (2024), aveva chiaramente messo in evidenza che un diritto “*to defend vessels*” non soltanto non esiste nel diritto internazionale attuale ma anche che «*[t]hat innovation looks seriously dubious from both a legal and a political point of view*» ([S/PV.9527](#), p. 2). Questa posizione è stata ribadita dalla Russia nel più recente dibattito del 7 aprile 2026, quando il Rappresentante della Federazione ha riaffermato che «*[m]easures to protect the vessels, or any other property, of the Member States of the United Nations, do not require Security Council resolutions. References to Article 51 of the Charter of the United Nations, which grants the right to self-defence under virtually any circumstances, are all that are needed*» ([S/PV.10130](#), p. 27).

Nel paragrafo 8, invece, il Consiglio affronta specificamente la questione relativa allo Stretto di Hormuz e condanna ogni azione o minaccia dell'Iran volta a ostacolare o in qualsiasi altro modo interferire con la navigazione internazionale nello Stretto e con la sicurezza marittima. Va notato, inoltre, come nel medesimo paragrafo il Consiglio ribadisce espressamente che ogni tentativo di impedire il diritto di passaggio in transito (“*transit passage*”) nello Stretto costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Sul riferimento specifico al diritto di passaggio in transito si discuterà più dettagliatamente nel seguito di questo contributo.

3. La bozza di risoluzione S/2026/273 e l'istituzione di una forza internazionale per riaprire lo Stretto di Hormuz

L'adozione della risoluzione 2817 (2026) da parte del Consiglio di sicurezza non ha certo impedito alla crisi iraniana di degenerare, né alle autorità di Teheran di rafforzare il blocco navale in entrata e in uscita dallo Stretto di Hormuz. Un blocco che, benché abbia assunto natura selettiva, ha ridotto di oltre il 90% il traffico marittimo in quelle acque. Nella sostanza, le attività di interdizione sono state realizzate attraverso il posizionamento di mine sul fondale e l'imposizione di un pedaggio per le imbarcazioni considerate "ostili" di oltre 1 milione di dollari per ciascuna nave (A. EVANGELISTI, [Il blocco navale come estrema ratio: Stretto di Hormuz, interdizione energetica e il dilemma di Washington nel confronto con Teheran](#), in Geopolitica.info, 2026).

Alla luce di queste evoluzioni, il Consiglio di sicurezza si è riunito nuovamente il 7 aprile 2026 per discutere una bozza di risoluzione ([S/2026/273](#)) presentata ancora una volta dal Bahrain, per conto dei Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo. Il documento, specificamente orientato a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto, però, non è stata adottato dal Consiglio a causa del veto apposto dalla Federazione russa e dalla Cina.

In linea generale, la bozza in esame si presentava in parte ispirata alla risoluzione 2817 (2026), quantomeno nella descrizione dei fatti giuridicamente rilevanti illustrati nella parte preambolare. Anche qui, infatti, il Consiglio dapprima deplora gli attacchi iraniani sulle navi commerciali che impediscono il diritto di passaggio in transito (considerando 1 e 3), poi condanna «*any actions or threats aimed at closing, obstructing, or otherwise interfering with international navigation through the Strait of Hormuz*» (considerando 6). Queste azioni di Teheran, di cui si chiede l'immediata cessazione (considerando 7), vengono espressamente qualificate dal Consiglio come minacce alla pace e alla sicurezza internazionale sia nel considerando 6, sia nel considerando 9.

Questa volta, però, la qualificazione *ex art. 39* della Carta assume un valore giuridico diverso. Nella sezione dispositiva, infatti, il Consiglio di sicurezza dopo aver riaffermato il diritto di passaggio in transito nello Stretto di Hormuz, «*[s]trongly encourages States [...] to coordinate efforts, defensive in nature, commensurate to the circumstances, to contribute to ensuring the safety and security of navigation across the Strait of Hormuz, including through the escort of merchant and commercial vessels*» (paragrafo 2).

Con riferimento specifico a questo paragrafo, va precisato, innanzitutto, che le misure "incoraggiate" dal Consiglio di sicurezza non sono inquadrabili nel diritto di legittima difesa, *ex art. 51* della Carta. Il Consiglio, infatti, si rivolge indistintamente a tutti gli Stati «*interested in the use of commercial maritime routes in the Strait of Hormuz*», precisando che le operazioni messe in campo in attuazione del paragrafo 2 devono essere finalizzate non a respingere gli attacchi militari iraniani, ma ad assicurare «*the safety and security of navigation*».

Chiarito questo aspetto preliminare, occorre riflettere sul fondamento giuridico delle misure raccomandate dal Consiglio. In questa prospettiva, appare utile notare come l'organo dell'ONU, mediante un linguaggio a dir poco ambiguo, non "autorizza", né "decide" misure coercitive, ma si limita ad incoraggiare «*coordinate[d] efforts*», senza ricorrere alla consueta formula attraverso la quale, generalmente, «*authorizes States to take all necessary measures*». Se ne deduce, dunque, che la disposizione in commento non sembra riconducibile, quantomeno sotto il profilo lessicale, alla consolidata prassi consiliare in materia di autorizzazioni dell'uso della forza.

Del resto, il fine ultimo della norma non è tanto (o soltanto) quello di autorizzare l'uso della forza contro l'Iran ma, come vedremo a breve, appare piuttosto quello di legittimare l'istituzione di una forza internazionale che controlli lo Stretto di Hormuz, al fine di garantire la libertà di navigazione in quelle acque. Gli "sforzi coordinati" a cui fa riferimento l'organo delle Nazioni Unite, infatti, devono essere esclusivamente limitati a scoraggiare ulteriori violazioni del diritto del mare, più precisamente, «*to deter attempts to close, obstruct or otherwise interfere with international navigation through the Strait of Hormuz*». Da questo punto di vista, il regime di controllo internazionale dello Stretto, che il Consiglio tenta di istituire, sembra configurarsi non tanto come una misura implicante l'uso della forza *stricto sensu*, ma piuttosto come una sanzione adottata contro l'Iran ai sensi dell'art. 41 della Carta, per reprimere le violazioni del diritto internazionale del mare. Seguendo questo ragionamento giuridico, l'uso della forza, che tuttavia appare consentito dal testo in esame (purché sia «*defensive in nature, commensurate to the circumstances*»), si delinea come una "*extrema ratio*" necessaria e funzionale a dare attuazione alla misura sanzionatoria e garantire il mantenimento di questo nuovo regime applicabile allo Stretto di Hormuz. Esaminato da questa prospettiva, il paragrafo 2 della bozza [S/2026/273](#), sembra riconducibile, anche per quanto riguarda la terminologia utilizzata, a quella prassi del Consiglio di sicurezza relativa al cosiddetto "art. 41 e 1/2" della Carta. A questa prassi, il Consiglio ricorre quando si trova nella necessità di autorizzare un uso estremamente limitato della forza, al solo scopo di garantire l'efficacia delle misure sanzionatorie, ragion per cui chiede agli Stati «*to use measures commensurate to the specific circumstances*» (v. a titolo di esempio, [risoluzione 665 \(1990\)](#), par. 1; [risoluzione 787 \(1992\)](#), par. 12).

Questa interpretazione del paragrafo 2 – secondo la quale il fine ultimo della risoluzione in commento è l'istituzione di un regime giuridico "speciale" per lo Stretto di Hormuz, che di fatto verrebbe sottoposto al controllo di una forza internazionale - trova conferme anche nel paragrafo 4, dove il Consiglio ha cura di precisare che, «*this resolution applies only with respect to the situation in the Strait of Hormuz*» e sottolinea, altresì, che «*it shall not be considered as establishing customary international law*».

Nel seguito del testo in esame, il Consiglio torna a richiamare il diritto degli Stati «*to defend their vessels from attacks and provocations*», sebbene questa volta specifichi: «*as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea*» (paragrafo 5). Va precisato, però, che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), benché preveda il potere degli Stati di difendere le loro imbarcazioni, limiti espressamente quest'ultimo al fine di contrastare atti di pirateria o crimine organizzato, entrambe attività non riconducibili al caso di specie.

Successivamente, il Consiglio chiede all'Iran di cessare gli attacchi contro le navi commerciali e le strutture civili (paragrafo 6), dichiarandosi pronto ad adottare ulteriori misure contro chi ostacola la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Benché il tentativo di autorizzare l'istituzione di una forza internazionale di controllo dello Stretto di Hormuz sia stato ben celato dietro un linguaggio volutamente ambiguo e opaco, i rappresentanti cinese e russo hanno esercitato il loro potere di veto, evidenziando come il paragrafo 2 della bozza garantisca «*carte blanche for aggressive actions and escalation to continue*» ([S/PV.10130](#), p. 17).

4. Riflessioni critiche relative al dibattito in seno al Consiglio di sicurezza sulla crisi iraniana

Analizzando anche superficialmente gli atti sopra richiamati si nota, senza troppa difficoltà, come la contestualizzazione dei fatti e il conseguente ragionamento giuridico del Consiglio di sicurezza colgano soltanto parzialmente gli aspetti giuridicamente più rilevanti della crisi iraniana.

Si nota, infatti, come l'analisi proposta dal Consiglio sia incompleta e superficiale, se non addirittura faziosa. Come è stato evidenziato dal rappresentante russo nel corso della riunione del 7 aprile 2026, il Consiglio evita opportunisticamente di esaminare *«the root cause of the crisis in the Middle East, namely, the unlawful and reckless actions taken by the United States and Israel against Iran»* (S/PV.10130, p. 15). Gli attacchi iraniani contro i Paesi limitrofi vengono del tutto decontestualizzati rispetto alla guerra in corso, così da apparire immotivati e privi di fondamento giuridico. Del resto, un'analisi oggettiva delle cause del conflitto avrebbe condotto il Consiglio ad interrogarsi, quantomeno, sulla legittimità dell'intervento israeliano e statunitense in Iran del 28 febbraio scorso, che presenta elementi di illiceità sia sotto il profilo dello *ius ad bellum* - in quanto non è stato autorizzato dal Consiglio di sicurezza, né sembra riconducibile all'istituto della legittima difesa -, sia sotto il profilo dello *ius in bello*, come dimostra l'attacco missilistico alla scuola femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, dove hanno perso la vita 160 persone, in maggioranza bambine.

Un esame oggettivo e imparziale di questi aspetti, però, non è stato realizzato. Il Consiglio ha scelto, strumentalmente, di costruire il proprio ragionamento giuridico su una parziale rappresentazione della realtà, al fine di giustificare una raffigurazione distorta delle situazioni giuridiche che si sono delineate sul campo. Nella prospettiva del Consiglio, infatti, le operazioni militari dell'Iran, sia quelle finalizzate ad istituire il blocco navale nello Stretto di Hormuz, sia quelle volte ad interrompere gli attacchi aerei statunitensi dai vicini Paesi del Golfo, sono in totale contrasto con il diritto internazionale in quanto violano la sovranità e l'indipendenza dei Paesi limitrofi, il diritto umanitario, il diritto di passaggio in transito e la libertà di navigazione nello Stretto. Ne consegue, che tali operazioni, che alcuni membri del Consiglio non esitano a definire *«brutal [...] aggression»* (S/PV.10119, p. 2), debbono essere qualificate come gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

Il Consiglio, dunque, non prende neppure in considerazione la possibilità che le operazioni militari dell'Iran possano trovare giustificazione nel diritto di legittima difesa, sebbene Teheran abbia subito quella che a parti invertite sarebbe stata senza dubbio definita "una aggressione militare". Alla luce del diritto internazionale attuale, infatti, né le deplorevoli violazioni dei diritti umani commesse dal regime degli ayatollah, né la preoccupante presenza di uranio arricchito in Iran, costituiscono giustificazioni giuridiche sufficienti per legittimare l'uso unilaterale della forza. Ciò significa che l'attacco israelo-statunitense che ha innescato le ostilità è illecito e legittima una reazione a titolo di autotutela da parte dell'Iran, seppur nei limiti e nelle forme previste dall'art. 51 della Carta.

Dinanzi a questo stato di cose, appare quasi paradossale, invece, che il diritto all'autotutela, individuale e collettiva, venga riconosciuto ai Paesi del Golfo, dai cui territori sono stati sferrati gli attacchi aerei e missilistici statunitensi che, in palese violazione dell'art. 2, par. 4, della Carta, hanno dato inizio al conflitto.

La mistificazione della realtà, tuttavia, raggiunge il suo apice quando il Consiglio, nella bozza di risoluzione (S/2026/273), arriva a legittimare l'uso della forza, seppur circostanziato, da parte di *«States interested in the use of commercial maritime routes in the Strait of Hormuz»*, ossia anche da parte di quegli Stati che hanno illegittimamente attaccato l'Iran. In breve, si assiste ad un capovolgimento delle situazioni giuridiche soggettive: nella prospettiva del Consiglio, l'Iran rappresenta il Paese aggressore, mentre i Paesi del Golfo e i loro alleati,

che hanno sferrato o contribuito a sferrare l'aggressione militare del 28 febbraio, costituiscono gli Stati aggrediti, legittimati ad usare la forza non soltanto a titolo di autotutela, come si riconosceva nella risoluzione 2817, ma ora anche al fine di garantire l'attuazione delle misure sanzionatorie previste dalla risoluzione [S/2026/273](#).

Sulla base di quanto precede, si può concludere che il 7 aprile scorso i veti di Russia e Cina alla bozza di risoluzione S/2026/273 hanno ricondotto il Consiglio di sicurezza ad un sano e necessario realismo, evitando che l'organo dell'ONU giungesse ad istituire un regime speciale nello Stretto di Hormuz e a legittimare un uso della forza che, come vedremo nel paragrafo successivo, appare quantomeno criticabile.

5. *Un tentativo di analizzare sistematicamente la crisi iraniana: tra diritto internazionale della responsabilità, ius ad bellum e neutralità*

Qualsiasi riflessione sulla recente crisi iraniana, che aspiri ad essere oggettiva, non può non considerare il fatto che l'Iran, il 28 febbraio scorso, ha subito un attacco armato che non trova giustificazione nel diritto internazionale attuale. Muovendo da questo dato, tenteremo di costruire un ragionamento giuridico alternativo rispetto a quello proposto dal Consiglio; un ragionamento che ci condurrà ad esaminare le principali questioni che emergono dalla crisi del Golfo alla luce del diritto internazionale della responsabilità, dello *ius ad bellum* e del diritto della neutralità.

In questa prospettiva, appare utile rilevare, innanzitutto, come a seguito dell'attacco israeliano e statunitense che ha innescato il conflitto si sono delineate quattro posizioni giuridiche soggettive diverse e più precisamente: 1) gli Stati che hanno sferrato direttamente l'attacco, autori di una grave violazione del diritto cogente; 2) gli Stati che hanno contribuito indirettamente al conflitto, fornendo sostegno militare ai fini dell'attacco; 3) lo Stato che ha subito l'aggressione; 4) gli Stati terzi.

In capo a ciascuna di queste categorie di soggetti sorgono, secondo il diritto internazionale, diritti e obblighi differenti. Con riferimento agli Stati che hanno commesso l'atto di aggressione, il diritto internazionale della responsabilità, ad esempio, fa sorgere una serie di obblighi, tra cui si rammenta l'obbligo di cessare l'illecito, nonché quello di riparare alla violazione commessa. Secondo il diritto internazionale che regola l'uso della forza, invece, tali Stati hanno commesso una violazione dell'art. 2, par. 4, della Carta, innescando il diritto di legittima difesa del Paese aggredito.

Altrettanto chiaro è lo *status* giuridico dell'Iran che, in qualità di Stato che ha subito l'attacco illecito, non soltanto ha diritto alla riparazione ma gode, altresì, del diritto di legittima difesa. Si può discutere, infatti, della proporzionalità delle operazioni militari iraniane o della liceità degli attacchi a danno dei Paesi limitrofi, ossia di quei Paesi che non hanno materialmente sferrato l'attacco, ma che lo hanno favorito; non si può mettere in discussione, però, il diritto dell'Iran di difendersi e di respingere l'aggressione.

Più incerta, invece, è la posizione dei Paesi del Golfo che, pur non partecipando attivamente al conflitto, hanno contribuito allo stesso fornendo basi e sostegno militare. Secondo il diritto internazionale della responsabilità, ad esempio, tali Paesi potrebbero considerarsi "complici" dell'attacco israeliano e statunitense del 28 febbraio e quindi responsabili [ex art. 16](#) degli Articoli sulla responsabilità degli Stati, avendo consapevolmente fornito aiuto e assistenza ai fini della commissione di un fatto illecito. Tuttavia, ciò che appare più evidente, vista la gravità della violazione, è che la loro condotta rappresenti una violazione

dell'[art. 41, par. 2](#), del medesimo strumento, laddove vieta di fornire sostegno agli autori di gravi violazioni del diritto cogente.

Se esaminato dalla prospettiva dello *ius ad bellum*, però, lo status giuridico dei Paesi del Golfo appare meno definito. Ci si pone l'interrogativo, infatti, se sia lecito utilizzare la forza militare contro quegli Stati che, pur non partecipando attivamente alle ostilità, aiutano militarmente una parte belligerante. Non è chiaro se tali Stati debbano essere considerati co-belligeranti oppure estranei al conflitto, godendo, in questo secondo caso, dei diritti derivanti dalla neutralità. È quanto ci si è chiesti, recentemente, in relazione ai ricorrenti attacchi israeliani in Libano e in Iran, entrambi accusati da Tel Aviv di sostenere Hamas e Hezbollah; la medesima questione, sebbene con alcune differenze, si pone con riferimento al sostegno militare in favore dell'Ucraina da parte dei Paesi occidentali, considerati co-belligeranti dalla Federazione russa (Euronews, [Possibili obiettivi militari!': la Russia pubblica indirizzi di aziende in Europa e cita anche l'Italia](#), 16 aprile 2026).

Al di là delle riflessioni teoriche che si possono proporre sulle nozioni di belligeranza e neutralità - che richiederebbero uno spazio di approfondimento ben più ampio di quello che possiamo dedicargli in questo contributo - ci limitiamo a rilevare che nella prassi più recente, gli Stati belligeranti, nello specifico Israele, Federazione Russa e Iran, sembrano orientati a considerare obiettivi legittimi anche coloro che sostengono in modo indiretto le Parti in conflitto. Questo approccio, benché sia conforme al diritto della neutralità codificato nella V e nella XIII Convenzione dell'Aja del 1907, rischia di estendere geograficamente le ostilità, senza contare che si presta a strumentalizzazioni che possono condurre a un abuso del diritto di legittima difesa. Per queste ragioni, coerentemente con quanto si è sostenuto in altre sedi (L. ZUCCARI, *Il commercio di armi convenzionali nel diritto internazionale. Normativa e prassi italiana alla luce degli obblighi internazionali*, Napoli, 2024, p. 442 ss.), qui si ritiene che gli Stati belligeranti siano legittimati a ricorrere all'uso della forza contro gli Stati che partecipano indirettamente alle ostilità, esclusivamente al verificarsi di due condizioni: 1) il contributo militare di tali Stati deve essere non marginale o ininfluenza, ma "determinante" ai fini del conflitto; 2) il ricorso all'uso della forza contro tali Stati deve essere orientato verso obiettivi specificamente militari e finalizzato, esclusivamente, ad interrompere il sostegno a favore dei belligeranti. Al contrario, nei casi cosiddetti di "*soft-belligerency*", dove il contributo dello Stato al conflitto è limitato o marginale, lo Stato belligerante non sarà legittimato ad usare la forza, ma potrà adottare, ovviamente, contromisure pacifiche.

Analizzando la crisi iraniana alla luce del diritto internazionale della responsabilità e dello *ius ad bellum*, dunque, emerge un quadro assai diverso rispetto a quello delineato dal Consiglio, in ragione del quale è possibile conferire un valore giuridico differente alle condotte del regime di Teheran. Si pensi, in tal senso, all'istituzione del blocco navale da parte dell'Iran nello Stretto di Hormuz che nella logica del Consiglio appare totalmente illecita. Secondo il ragionamento qui proposto, invece, l'istituzione del blocco può essere considerata non soltanto una misura di legittima difesa, ma anche una contromisura (sebbene si potrebbe discutere sulla sua "natura pacifica") volta ad indurre gli Stati autori della violazione a cessare la condotta illecita. Peraltro, questa lettura trova un certo riscontro nei fatti, dal momento che il blocco, nella prospettiva dell'Iran, sembra ideato per operare, principalmente, nei confronti degli Stati che hanno partecipato all'attacco o lo hanno sostenuto. Va evidenziato, infatti, che il blocco navale ha assunto sin dall'inizio natura selettiva (M. NEVITT, [Continuing Crisis in Strait of Hormuz: Why Iran's Hold is Illegal and U.S. Military Force Alone Fails](#), in *Just Security*, 8 aprile 2026). Mentre alle imbarcazioni cinesi, russe, indiane, pakistane e irachene è consentito il passaggio, «*there is no reason to allow the ships of our*

enemies [...] to pass through», ha affermato il Ministro degli esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi.

In modo simile, si potrebbe ragionare sul pedaggio imposto dall'Iran alle navi considerate ostili. Tale misura, ritenuta illecita dal Consiglio in quanto violerebbe il principio della libertà di navigazione negli stretti internazionali, può essere interpretata, invece, come una forma di riparazione, imposta da Teheran, al fine di ottenere un risarcimento per i danni e le violazioni derivanti dall'attacco illecito.

Una interpretazione alternativa, peraltro, sembra possibile anche con riferimento a quelle violazioni del diritto internazionale del mare che il Consiglio riconosce in capo all'Iran e sulla base delle quali ha tentato di legittimare l'istituzione di una forza internazionale per controllare lo Stretto di Hormuz. Secondo il Consiglio, infatti, l'istituzione del blocco navale iraniano è illegale e costituisce una violazione del diritto di passaggio in transito, sancito nell'art. 38 della [Convenzione di Montego Bay del 1982](#).

Questa costruzione giuridica del Consiglio, tuttavia, si presta a diverse critiche. Innanzitutto, si dovrebbe riflettere sulla correttezza di quell'approccio giuridico che tende ad applicare integralmente il diritto internazionale del mare in circostanze di conflitto armato, dove invece dovrebbe trovare attuazione, innanzitutto, il diritto internazionale dei conflitti armati in quanto *lex specialis* (v. A. CALIGIURI, [Il regime giuridico dello Stretto di Hormuz tra pace e guerra](#), in SIOI – Osservatorio sulle organizzazioni internazionali e sovranazionali, 2026). Secondo il diritto umanitario, infatti, l'istituzione di un blocco navale in circostanze di conflitto è una pratica tradizionalmente consentita (*Declaration Respecting Maritime Law*, Paris, 16 April 1856), posto che non abbia come conseguenza quella di affamare la popolazione locale, come si potrebbe sostenere, invece, in relazione al blocco navale israeliano attivato dinanzi alle coste palestinesi. Peraltro, anche laddove si volesse applicare il diritto del mare e quindi considerare il blocco dell'Iran illecito perché istituito in uno stretto utilizzato per la navigazione internazionale, dove vige il diritto di passaggio in transito, si dovrebbe rammentare che tale diritto rappresenta una novità introdotta dalla Convenzione di Montego Bay, di cui l'Iran non è parte. Vale a dire che l'Iran è vincolata al regime giuridico che si è consolidato nel diritto internazionale consuetudinario, che prevede il diritto di passaggio inoffensivo secondo cui gli Stati costieri godono di diritti e prerogative assai più ampie. Secondo alcuni autori, però, anche il diritto di passaggio inoffensivo, quando applicato agli stretti internazionali, sarebbe non sospensibile, diversamente da quanto avviene nelle acque territoriali dove può essere limitato per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale (art. 19 UNCLOS). Tuttavia, la Corte internazionale di giustizia, nel Caso [The Corfu Channel](#), del 9 aprile 1949, ha riconosciuto la natura consuetudinaria del diritto di passaggio inoffensivo negli stretti internazionali, dichiarandone la “non sospensibilità” esclusivamente in tempo di pace (ICJ, *Corfu Channel Case*, p. 28).

Dinanzi a questo quadro giuridico quantomeno incerto, appare criticabile il tentativo del Consiglio di sicurezza di “caldeggiare” l'istituzione di una forza internazionale nello Stretto di Hormuz, alla quale sarebbe per di più riconosciuto il diritto di ricorrere a misure militari sia pure a carattere “difensivo”, fondandolo su presunte condotte illecite, la cui antigiusuridicità resta tutta da dimostrare.

6. Considerazioni conclusive

Queste brevi riflessioni sul dibattito del Consiglio di sicurezza relativo alla crisi iraniana hanno messo in evidenza un approccio politico fazioso, fondato su una mistificazione dei fatti, funzionale ad una strumentalizzazione del diritto internazionale e onusiano.

Il Consiglio, infatti, sceglie deliberatamente di ignorare le vere cause della crisi, evitando di interrogarsi sull'illiceità dell'intervento israelo-statunitense che ha dato inizio al conflitto; così facendo, costruisce una realtà parallela, in cui gli attacchi iraniani alle basi americane nei Paesi limitrofi e il blocco navale dello Stretto di Hormuz, anziché essere considerati risposte militari legittime dispiegate a titolo di autotutela, vengono qualificati come minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. La conseguenza giuridica di tale qualificazione è la bozza di risoluzione S/2026/273, dove il Consiglio di sicurezza tenta di istituire un regime speciale per lo Stretto di Hormuz riconoscendo a questo fine il ricorso a misure militari "difensive" da parte degli Stati ... "volenterosi"!

Questa costruzione giuridica distorta, irrealistica, peraltro, si presta a nuove accuse di *double standard*. Un analista attento, infatti, non mancherebbe di notare che la celerità con cui è stato condannato il blocco navale di Hormuz, mal si concilia con la permanenza quasi ventennale del blocco navale israeliano dinanzi alle coste palestinesi o con la totale inazione del Consiglio a seguito del blocco navale statunitense delle petroliere venezuelane, istituito il 17 dicembre 2025. Da ultimo, il 13 aprile 2026 anche gli Stati Uniti hanno istituito un blocco navale nello Stretto di Hormuz ma, ad oggi, il Consiglio non ne ha discusso, né la questione sembra essere all'ordine del giorno.

Queste considerazioni, tuttavia, si limitano a confermare una prassi consiliare piuttosto nota, segnata da *double standard* e "inazione strumentale", senza mettere in evidenza le peculiarità che emergono dal recente dibattito sulla crisi iraniana. In effetti, nel caso in commento un elemento di novità c'è e si può rinvenire nel preoccupante tentativo di trasformare il Consiglio di sicurezza nel suo esatto contrario. Da organo deputato a preservare i valori universali della pace e della sicurezza internazionale, il Consiglio viene trasformato in uno strumento politico che anziché «*to take effective collective measures [...] for the suppression of acts of aggression*», giunge a condannare le azioni adottate a titolo di autotutela e tenta addirittura di reprimerle, legittimando l'istituzione di una forza internazionale nello Stretto di Hormuz.

LUIGI ZUCCARI